

VareseNews

Pubblici esercizi, lavoro extra da prevedere

Pubblicato: Venerdì 9 Marzo 2012

È stata eliminata la possibilità di comunicazione posticipata delle assunzioni per lavori “extra” nel turismo. Dopo l’intervento del dl 5/12 (c.d. decreto semplificazioni) arrivano le circolari ministeriale n. 2/12 a conferma della restrizione delle regole e la n. 2369/12 con gli indirizzi operativi. **Fino al 9.2** per il settore del turismo, nel caso si fossero presentate necessità improvvise di incremento di personale per eventi imprevedibili (es. banchetti, convegni, fiere, ecc.) e limitati nel tempo (3 giorni), era possibile avviare il lavoratore e comunicare l’assunzione on line al Centro impiego (UNILav) entro i 5 giorni successivi. **Le esigenze di flessibilità** del settore sono evidenti, molte volte le imprese si trovano di fronte ad eventi imprevedibili e devono gestire gli avviamimenti repentinamente.

L’ultimo intervento normativo, invece (nonostante si tratti del testo sulle semplificazioni), limita proprio questa circostanza che era stata prevista dall’art.10 del dlgs n. 368/01 per il lavoro “extra”. Dal 10 febbraio, quindi, l’unica ipotesi concessa ai datori di lavoro del settore turistico che si trovino in un momento di difficoltà operativa, è rimasta la possibilità di comunicare preventivamente in via telematica con modello UNIurg i dati sintetici per un eventuale lavoratore del quale non conoscono tutti i dati, integrandolo nei 3 giorni successivi con UNILav. Il Ministero precisa che, pur salvaguardando la peculiarità organizzativa del settore turismo, solo la comunicazione preventiva garantisce la corretta instaurazione del rapporto di lavoro ed evita l’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.

Restano ancora in vigore, per tutti i settori, le deroghe **alla preventiva comunicazione** per i casi di urgenza e forza maggiore appositamente regolati. Le assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", sono quelle avvenute a seguito di avvenimenti o esigenze di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l’esercizio dell’ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non esaustiva) sono da ricomprendere: gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani; terremoti, ecc.) e le ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza (es. i supplenti del settore scolastico).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it